

Codice A1618A

D.D. 11 ottobre 2024, n. 789

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta alla realizzazione della seggiovia ad ammortamento automatico con veicoli a otto posti "Blu", nel comune di Frabosa Sottana (CN) - Proponente: Prato Nevoso S.p.A. (P. IVA 03544980042).



ATTO DD 789/A1618A/2024

DEL 11/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta alla realizzazione della seggiovia ad ammortamento automatico con veicoli a otto posti “Blu”, nel comune di Frabosa Sottana (CN) – Proponente: Prato Nevoso S.p.A. (P. IVA 03544980042).

a. Premesso che:

a.1. in data 13 agosto 2024, ns. prot. 141965, è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Unione Montana Mondolè la convocazione alla prima seduta della conferenza di servizi, da tenersi in data 5 settembre 2024, per l’approvazione del progetto volto alla realizzazione della seggiovia ad ammortamento automatico con veicoli a otto posti “Blu”, presentato dalla Società Prato Nevoso S.p.A. (P. IVA 03544980042);

a.2. l’intervento si colloca nel comune di Frabosa Sottana (CN), nelle località Conca e Colle del Prel, su aree censite al Catasto Terreni al foglio 29, mappali 128, 129, 147, 192, 218, 219, 267, 357, 599, 751, 753, 754, 759, 787, 4184, 4191, 4311, 4318, 4321, 4343, 4414, e al foglio 27, mappale 29;

b. Considerato che l’intervento interessa una superficie non boscata sottoposta a vincolo idrogeologico di 47.677,00 m² e volumi di scavi e riporti pari a 46.550,02 m³;

c. Richiamata la nota ns. prot. 143846 del 26 agosto 2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell’area d’intervento;

d. Richiamata la comunicazione ns. prot. 153083 dell’11 settembre 2024 con cui l’Unione Montana Mondolè ha condiviso il verbale della prima seduta della conferenza di servizi, convocandone una seconda per il 25 settembre 2024;

e. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Geologico con nota prot. 159332 del 23 settembre 2024, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

f. Tenuto conto delle risultanze della seconda seduta della conferenza di servizi condivise dall'Unione Montana Mondolè con nota 162461 del 26 settembre 2024;

g. Preso atto che:

g.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con DD 231/A1614A/2024 del 04 aprile 2024, il titolare dell'autorizzazione ha versato, al momento della presentazione dell'istanza, le dovute spese d'istruttoria;

g.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, l'importo della cauzione è pari a € 9.535,40;

g.3. l'intervento in oggetto è esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. n. 45/1989, in quanto le opere sono da considerarsi d'interesse pubblico, come disposto dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 2/2009;

g.4. l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;

h. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per quanto concerne gli aspetti di natura idrogeologica;

i. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

j. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

k. Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Mondolè; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

l. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

m. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;
- Legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Società Prato Nevoso S.p.A. (P. IVA 03544980042) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Frabosa Sottana (CN), su aree censite al Catasto Terreni al foglio 29, mappali 128, 129, 147, 192, 218, 219, 267, 357, 599, 751, 753, 754, 759, 787, 4184, 4191, 4311, 4318, 4321, 4343, 4414, e al foglio 27, mappale 29, volti alla realizzazione della seggiovia ad ammortamento automatico con veicoli a otto posti "Blu".
3. Di precisare che la presente autorizzazione:
 - 3.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - 3.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
 - 3.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
 - 3.4. ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali

condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza del provvedimento;

3.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

3.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

4. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

4.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

4.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

4.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

4.4. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari a € 9.535,40 per la modifica/trasformazione di 47.677,00 m² non boscati soggetti a vincolo idrogeologico;

4.5. è obbligato a comunicare tempestivamente, eventuali variazioni dello stato dei luoghi tali da costituire pregiudizio potenziale per la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area;

4.6. è tenuto a dare comunicazione d'inizio lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento del deposito cauzionale tramite il sito internet PiemontePAY; è possibile, in alternativa alla modalità di cui sopra, la stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, Torino;

4.7. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

5. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Mondolè.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.

61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70, 1079/2023C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Alla **Unione Montana Mondolè**
Via Orsi, 8
12089 Villanova Mondovì (CN)
unimontvillanova@legalmail.it

Al **Settore Tecnico Piemonte Sud**
A1618A

Rif. Nota U.M. 4116 del 09/08/2024 e prot. n.143846/A1618A del 26/08/2024 . DQ Prat.n. 73652.

Oggetto: D.P.R. 160/2010 - L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. - L.R. n.17 del 09.04.2024 Regolamento 13/R/2004, DM 05/12/2003, n. 392.

Progetto "Seggiovia ad ammortamento automatico con veicoli ad otto posti *Blu* (1.462 m – 1.692 m) " nei Comuni di Frabosa Sottana e Frabosa Soprana (CN).

Proponente: Prato Nevoso S.p.A.

Contributo tecnico di competenza sugli aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto consiste nella sostituzione della attuale seggiovia quadriposto ad ammortamento fisso denominata *Blu*, nel comune di Frabosa Sottana, con un nuovo impianto seggioviario a 8 posti ed ammortamento automatico, la cui ubicazione prevista è parallela e traslata di circa 45 m verso nord-est rispetto al tracciato dell'attuale seggiovia, con partenza arretrata di circa 30 m verso il basso.

Lo spostamento della stazione di imbarco comporta una riorganizzazione dell'area di confluenza di diverse piste, per cui il progetto della nuova seggiovia include una serie di interventi a corredo, comportanti il rimodellamento della porzione terminale delle piste denominate "Prel", "Arfel" e dello "Snow park" ed infine il rimodellamento del fronte pista con modeste modifiche nell'altimetria per consentire la massimizzazione della fruibilità di tutta l'area.

Il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica di VIA ai sensi della L.R.13/2023 e del del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. conclusosi con la DD. 1446/A1811B/2024 del 10/07/24 di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto ambientale ex art.22 D.lgs 152/2006.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

Sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente, prodotta ed integrata con quanto richiesto al termine della procedura di verifica di VIA, si fornisce, per quanto di competenza in relazione alla L.R. 45/89, alla L.R. 17/24 ed al Regolamento n.13/R DPGR 29 Novembre 2004, il seguente contributo.

In sintesi, come detto, il progetto prevede la realizzazione sulle pendici della dorsale Cima Ciniera-Trucca La Balmetta di una nuova seggiovia ad 8 posti ad ammorsamento automatico, in sostituzione della attuale quadriposto ad ammorsamento fisso, con sviluppo tra le quote 1462 m e 1692 m s.l.m., per un dislivello di 230 m ed una serie di interventi di rimodellamento morfologico nel contesto già ampiamente infrastrutturato ed artificializzato della cosiddetta Conca di Prato Nevoso.

L'aspetto morfologico della zona è strettamente correlato con l'assetto strutturale delle rocce che costituiscono il substrato: i versanti si presentano aspri e intervallati da frequenti affioramenti rocciosi mentre laddove, al di sopra del substrato, è presente un suolo sufficientemente sviluppato sono presenti fitti boschi e, alle quote più elevate, prati e pascoli. Nel settore in oggetto il substrato roccioso affiorante è costituito da calcari grigi dolomitici, da compatti a brecciati, spesso occultati da coltri superficiali quaternarie, riconducibili essenzialmente a depositi alluvionali, a coltri detritiche e subordinatamente a depositi morenici e crionivali. Le coperture quaternarie eluvio-colluviali sono caratterizzate da materiali sciolti quali ghiaie e ciottoli immersi in una matrice più fine limoso-sabbiosa, il cui spessore varia da pochi decimetri a qualche metro (di norma, gli spessori maggiori si rilevano al raccordo tra i versanti ed i fondovalle).

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella *"Relazione geologica sismica e geotecnica sulle indagini"* allegata alla documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Luca Bertino, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP) e dagli elaborati di PRG non emergono elementi di criticità per la realizzazione delle opere in progetto.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento non interferiscano con valanghe o con zone pericolose, così come confermato sia dalla bibliografia specialistica ufficiale, recepita anche negli elaborati di PRG, che dalle banche dati regionali di ARPA Piemonte (SIVA – Sistema Informativo Valanghe).



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

Si rileva come gli elaborati progettuali, per le tematiche pertinenti agli aspetti geologici s.l., sia stata predisposta con documentazione comprensiva di indagini geognostiche dirette e indagini geofisiche, che sono state integrate (nota trasmessa dall'Unione Montana Mondolè ed assunta al Ns.prot. n.42681 del 11/09/2024) secondo quanto richiesto a conclusione della fase istruttoria condotta nell'ambito della procedura di VIA.

Le indagini geognostiche complessivamente eseguite comprendono l'esecuzione di n.4 trincee esplorative per la ricostruzione dell'assetto litostratigrafico più superficiale della porzione bassa della linea (stazione di partenza e primi 4 sostegni), uno stendimento sismico di tipo MASW e n.6 misure passive di tipo HVSR; è stato inoltre condotto un rilievo geomeccanico del substrato roccioso affiorante nel settore di monte dell'impianto.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione predisposta dalla Leitner S.p.A. e dallo Studio Ecoland nella persona del Dott. For. Davide Sagnelli, a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze delle indagini geologica, geotecnica e nivologica, contenute nella documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Luca Bertino
- vista la documentazione integrativa pervenuta in data 11/09/2024 a chiarimento di alcuni aspetti relativi alle indagini geognostiche e geofisiche e di risposta ai punti contenuti nell'Allegato A alla DD 1446/A1800 di conclusione delle procedura di Verifica di VIA
- visti gli allegati cartografici del PRGC dei Comuni di Frabosa Sottana e Frabosa Soprana relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto

si rileva che, ai sensi della L.R.17/24 e della L.R. 45/89 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. For. Davide



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Sagnelli per gli aspetti tecnico-progettuali ed agronomico-forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Luca Bertino per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare i previsti accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere;
- tali verifiche andranno effettuate anche relativamente al pendio retrostante la stazione di monte realizzate per la sistemazione dell'area di sbarco, valutando l'eventuale necessità di opere di stabilizzazione al piede o di miglioramento attivo (chiodature, bullonature, reti) delle condizioni di stabilità delle scarpate stesse;
- dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d'infrastrutturazione; i mezzi d'opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/200*

I Funzionari referenti

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*